

**DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014
455/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI CONTRIBUTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RAB PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito: determinazione 1/14);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 88/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2014/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 28 febbraio 2014, n. 3/2014 (di seguito: determinazione 3/14);

- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 132/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 132/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, come approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la comunicazione interassociativa del 6 marzo 2014, prot. Autorità n. 6871 del 7 marzo 2014 (di seguito: comunicazione del 6 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019, con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali;
- in relazione al trattamento dei contributi, ai fini della determinazione del capitale investito di località, l’articolo 2, comma 1, della deliberazione 573/2013/R/GAS prevede che i contributi pubblici e privati, percepiti a partire dall’anno 2012, siano portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e che vengano degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti;
- l’articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS prevede che, in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, le imprese possano scegliere, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità alternative di trattamento dei contributi:
 - a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
 - b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 573/2013;
- l’articolo 2, comma 3, della deliberazione 573/2013/R/GAS ha previsto che le imprese distributrici esercitassero l’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, della medesima deliberazione entro il 28 febbraio 2014, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- l’articolo 2, comma 4, della deliberazione 573/2013/R/GAS ha previsto che, nel caso in cui, entro la data del 28 febbraio 2014, l’impresa distributtrice non avesse

esercitato l'opzione di cui al precedente alinea, l'Autorità avrebbe proceduto d'ufficio all'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della medesima deliberazione;

- la determinazione 1/14 ha definito le modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, prevedendo l'attivazione di una specifica raccolta dati *on line* destinata alle imprese distributrici di gas, avente inizio alla data del 14 febbraio 2014 e termine alla data del 28 febbraio 2014, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 2, comma 3, della medesima deliberazione;
- la deliberazione 88/2014/R/GAS ha prorogato il termine, previsto all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 573/2013/R/GAS per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima deliberazione, al 7 marzo 2014, al fine di garantire alle imprese distributrici di gas un tempo congruo per la valutazione delle due modalità alternative previste dal medesimo comma a valle dei necessari chiarimenti in tema di trattamento dei contributi;
- in coerenza con tale disposizione, con la determinazione 3/14 è stato prorogato, al 7 marzo 2014, il termine previsto dalla determinazione 1/14 per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS;
- con comunicazione del 6 marzo 2014, alcune associazioni hanno richiesto un ulteriore differimento del termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, in ragione della necessità di alcuni chiarimenti in tema di trattamento dei contributi, con riferimento da una parte agli effetti dell'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della deliberazione 573/2013/R/GAS sulle località con RAB negativa e dall'altra alla *“mancanza di elementi prospettici in vista delle gare d'ambito, ad esempio sul raccordo tra le opzioni da esercitare a livello di singola gestione e il trattamento proposto nel passaggio alle nuove concessioni per ambito”*;
- l'articolo 5, della deliberazione 132/2014/R/GAS ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di effettuare i necessari approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni sugli aspetti richiamati nella comunicazione del 6 marzo 2014, con particolare riferimento alle implicazioni sull'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS derivanti dall'applicazione per località delle modalità di degrado dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS; il medesimo articolo stabilisce che le risultanze degli approfondimenti siano comunicate all'Autorità, per le eventuali decisioni di competenza;
- con la deliberazione 367/2012/R/GAS, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della deliberazione 573/2013/R/GAS, in materia di trattamento dei contributi pubblici e privati, sono state inserite negli articoli 12 e 13 della RTDG;
- l'articolo 14, della RTDG definisce le modalità di calcolo della quota annua di degrado per ciascuna impresa distributtrice per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui all'articolo 13, della medesima RTDG e dell'ammontare

dello *stock* di contributi pubblici e privati da considerare ai fini della determinazione del capitale investito;

- l'articolo 20, della RTDG stabilisce che, per le gestioni d'ambito, con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 si applica il regime di degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'Articolo 14.

CONSIDERATO CHE:

- il 16 settembre 2014 è stato organizzato un tavolo di lavoro tecnico in tema di trattamento dei contributi ai fini tariffari, nell'ambito del quale le associazioni hanno illustrato una nota informale contenente alcune possibili soluzioni ai problemi evidenziati nella comunicazione del 6 marzo 2014; in particolare, tra le altre soluzioni, è stato proposto di prevedere che l'opzione di trattamento dei contributi di cui all'articolo 13, comma 1, della RTDG sia esercitata a livello di località e non a livello di impresa, come previsto dalla medesima RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare disposizioni in materia di esercizio dell'opzione relativa al trattamento dei contributi ai fini della determinazione della RAB per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale che tengano conto del fatto che con riferimento alle località caratterizzate da un capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura inferiore a zero (c.d. località con RAB negativa), nell'ipotesi di adozione dell'opzione di degrado graduale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della RTDG si produce una riduzione dei costi riconosciuti in ragione dell'ammortamento dei contributi senza un immediato effetto positivo sul livello del capitale investito riconosciuto;
- confermare l'impostazione generale dell'articolo 13, della RTDG, che prevede che la scelta in materia di trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 sia effettuata a livello di impresa, introducendo, limitatamente alle località in relazione alle quali la RAB risulti negativa nel corso del quarto periodo di regolazione, la possibilità di adottare un'opzione diversa da quella scelta a livello di impresa;
- prevedere la possibilità per le imprese distributrici di rivedere la propria scelta rispetto all'opzione di trattamento dei contributi esercitata nel mese di marzo 2014, in ragione delle nuove condizioni per l'effettuazione della scelta di cui al precedente alinea;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di definire, con propria determinazione, le nuove modalità e tempistiche per l'effettuazione della scelta relativa al trattamento dello *stock* di contributi al 31 dicembre 2011;

- procedere alle modifiche e integrazioni della RTDG, necessarie a seguito dell'introduzione della possibilità per ciascuna impresa di adottare, con riferimento alle località in relazione alle quali la RAB risulti negativa nel corso del quarto periodo regolatorio, l'opzione non scelta a livello di impresa in tema di trattamento dello *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011

DELIBERA

1. L'articolo 13, comma 2, della RTDG è sostituito dal seguente: “La scelta di cui al comma precedente viene effettuata a livello di impresa, con la possibilità di adottare, limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero nel corso del quarto periodo di regolazione, una scelta diversa da quella adottata a livello di impresa”.
2. Dopo l'articolo 13, comma 2, della RTDG è inserito il seguente comma:
“13.3 Le modalità e le tempistiche per l'effettuazione della scelta di cui all'articolo 13, comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, sono definite con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
3. Dopo l'articolo 13, comma 3, della RTDG è inserito il seguente comma:
“13.4 Nel caso in cui entro la data definita con la determina di cui al comma precedente l'impresa distributrice non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 13, comma 1, l'Autorità procede d'ufficio all'applicazione dell'opzione di degrado graduale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).”
4. Il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni